

SCHEDA TECNICA

REGOLAZIONE DELLA MISURA NEL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO PER IL PERIODO DI REGOLAZIONE 1° GENNAIO 2022 - 31 DICEMBRE 2024

478/2020/R/tlr (*)

Con la delibera 478/2020/R/tlr, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce la disciplina della *qualità della misura nel servizio di telecalore* (TIMT), integrando la regolazione della qualità commerciale del servizio, per il periodo di regolazione 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2024.

In particolare, la delibera 478/2020/R/tlr (che segue i DCO 22/2020/R/tlr e 331/2020/R/tlr) stabilisce che:

- ***Durata e decorrenza del periodo di regolazione***

Il primo periodo di regolazione della misura è triennale: dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024.

- ***Modalità di erogazione del servizio***

Le modalità di erogazione del servizio di misura si articolano nelle seguenti modalità:

a) ***Installazione e verifica dei misuratori.***

L' esercente è il responsabile dell'installazione, manutenzione e verifica del misuratore, in conformità alla normativa applicabile.

In caso di mancata integrazione verticale, il venditore è responsabile dell'interfaccia con l'utente, ivi incluso il pagamento di eventuali indennizzi, fermo restando la possibilità di rivalersi sul gestore della rete;

b) ***Numero minimo tentativi lettura con misuratori non teleletti.***

Il numero minimo di tentativi di rilevazione del dato di misura è differenziato esclusivamente sulla base della dimensione dell'utente:

1) utenti di minori dimensioni (≤ 50 kW): minimo 1 tentativo all'anno;

2) utenti di medie dimensioni (> 50 kW e ≤ 350 kW): minimo 2 tentativi all'anno (uno nel periodo invernale e uno nel periodo estivo);

3) utenti di maggiori dimensioni (> 350 kW): minimo 3 tentativi all'anno (due nel periodo invernale e uno nel periodo estivo);

L' esercente, se il servizio non è erogato nel periodo considerato (ad esempio il periodo estivo per un utente che richieda esclusivamente il servizio di riscaldamento), non è tenuto ad effettuare il tentativo di lettura;

c) ***Numero minimo tentativi lettura con misuratori teleletti.***

La rilevazione deve essere effettuata su base mensile;

d) ***Procedura autolettura.***

È istituito l'obbligo, solo per misuratori non teleletti, di:

1) consentire l'autolettura, con modalità definite dall' esercente (es.: SMS, telefono o sito internet);

2) indicare in bolletta la possibilità di autolettura, la modalità e la finestra temporale per la sua effettuazione;

e) ***Modalità di stima o ricostruzione dei dati di misura***

1) Sono definiti i principi generali da adottare per la stima e la ricostruzione dei consumi.

La stima (nel caso di assenza di letture o autoletture) deve essere effettuata e partire dai consumi storici (3 anni), se disponibili, tenendo conto di eventuali prove documentali fornite dall'utente.

Per la ricostruzione dei consumi (da effettuare in caso di contatore guasto o malfunzionante) sono previste due distinte modalità a seconda che sia possibile o meno ricostruire il margine di errore del contatore. Se è possibile ricostruire l'errore, viene applicato un fattore correttivo; in caso contrario si applicano i medesimi principi previsti per la stima dei consumi;

- 2) Gli esercenti sono inoltre tenuti a fornire informazioni sulla metodologia di stima e/o ricostruzione dei consumi adottata, su richiesta dell'utente, secondo le modalità previste dalla regolazione della qualità commerciale;

f) *Archiviazione e accesso ai dati di misura.*

Vengono istituiti:

- 1) l'obbligo per l'esercente di conservare i dati di consumo e le cause dell'eventuale mancata rilevazione per un periodo di 5 anni (dall'entrata in vigore della disciplina);
- 2) la possibilità per l'utente o altri soggetti aventi titolo di richiedere i dati storici dei consumi secondo le modalità previste dalla regolazione della qualità commerciale per le richieste di informazioni.

• **Standard di qualità**

Vengono istituiti gli standard di qualità della misura. In particolare, è prevista la possibilità di richiedere una verifica di funzionalità del misuratore da parte dell'utente (fermo restando la possibilità, in caso di insoddisfazione delle parti, di effettuare la verifica metrologica legale, prevista dal Decreto Ministeriale 21 aprile 2017, n. 93).

a) *Perimetro di applicazione.*

La disciplina è applicata a tutti gli operatori, a prescindere dalla classe dimensionale. Sono pertanto inclusi anche i micro esercenti (esercenti con una potenza convenzionale non superiore ai 6 MW).

Per quanto concerne gli utenti, sono esclusi dall'ambito di applicazione i grandi utenti (potenza >350 kW) e gli utenti soci della cooperativa da cui ricevono il servizio (come nella disciplina della qualità commerciale);

b) *Indicatori e standard specifici.*

Sono definiti i seguenti indicatori:

- 1) tempo massimo d'intervento per la verifica del misuratore (15 giorni lavorativi);
- 2) tempo massimo di comunicazione dell'esito della verifica; l'indicatore è differenziato a seconda che sia possibile o meno la verifica in loco:
 - 2.1. con verifica in loco (10 giorni lavorativi);
 - 2.2. senza possibilità di verifica in loco (30 giorni lavorativi);
- 3) tempo massimo per la sostituzione del misuratore (15 giorni lavorativi);

Lo standard "*tempo di comunicazione dell'esito della verifica*" si applica esclusivamente nel caso di verifica funzionale dei misuratori;

c) *Indennizzi automatici.*

Vengono istituiti i seguenti indennizzi automatici in caso di mancato rispetto dello standard previsto per responsabilità dell'esercente:

- 1) 30 € per utenti di minori dimensioni (≤ 50 kW),
- 2) 70 € per utenti di medie dimensioni (> 50 kW e ≤ 350 kW).

(* La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento)